



Fascicolo 51729

Titolare 01.09.10

Trasmissione via PEC / Email

ambiente.sicurezza@pec.daycoeuropa.com

dpc025@pec.regione.abruzzo.it

drg@pec.regione.abruzzo.it

dpb@pec.regione.abruzzo.it

protocollo@pec.comune.chieti.it

dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

siesp.chieti@pec.asl2abruzzo.it

com.prev.chieti@cert.vigilfuoco.it

produttori@pec.e-distribuzione.it

dogane.pescara@pec.adm.gov.it

csichietipescara@pec.it

suapchietinortonese@legalmail.it

Dayco Europe S.r.l.

Regione Abruzzo
Servizio politica energetica, qualità dell'aria,
SINA e Risorse estrattive del territorio
Ufficio Attività tecnico ecologiche,
comunicazione ed educazione ambientale

Regione Abruzzo
Direzione Generale

Regione Abruzzo
Dipartimento Risorse e Organizzazione
Ufficio Supporto e Coordinamento del
Dipartimento

Comune di Chieti
V Settore
VI Settore

ARTA Dipartimento di Chieti

ASL 02 Chieti

Comando Vigili del Fuoco

E-Distribuzione S.p.A.

Agenzia delle Dogane di Pescara

Consorzio Sviluppo Industriale
Chieti-Pescara

E, p.c. SUAP Chietino-Ortonese

Oggetto: Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA ai sensi del D. Lgs. n.115/2008- L. 241/90. Impianto di produzione simultanea di energia termica ed elettrica (cogenerazione) alimentato dalla fonte convenzionale GAS NATURALE, come modificato e integrato, presso lo stabilimento di Chieti, in Via Papa Leone XIII, n. 45. **Avviso di Indizione Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14 c. 2 L. 241/90, in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14-bis L. 241/90.**

Dirigente: Ing. Nicola Pasquini
Servizio- Ambiente
P.O.: Dott. Francesco Tarricone
E-mail: francesco.tarricone@provincia.chieti.it
Istruttore: Avv. Sefora Placido
Tel. 0871.408.2204 – 4082211

SETTORE 2
Ambiente
Corso Marrucino 97- 66100 CHIETI
C.F. 80000130692 – P.IVA 00312650690
www.provincia.chieti.it
PEC protocollo@pec.provincia.chieti.it

SETTORE N.2



IL DIRIGENTE

Premesso:

che la Società Dayco Europe S.r.l. con sede in Chieti (CH) con nota del 10.06.2019, consistente in n.7 pec, ha presentato domanda di Autorizzazione Unica ex art. 11 Dlgs. 115/2008 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione simultanea di energia termica ed elettrica (cogenerazione), alimentato da fonte convenzionale GAS NATURALE;

che con nota del 12.12.2019 la Società Dayco S.r.l. ha presentato documentazione ad integrazione e modifica della domanda di Autorizzazione Unica ex art. 11 D. Lgs. 115/2008;

che la Provincia di Chieti con nota prot. n. 3277 del 27.02.2020 ha richiesto documentazione integrativa della predetta domanda;

che con nota del 10.03.2020 la Società Dayco S.r.l. ha fornito le integrazioni richieste da questo Ente con la nota prot. n. 3277 del 27.02.2020;

Visto l'articolo 11, commi 7 e 8 del D. Lgs. n° 115/2008, che ha stabilito che la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad Autorizzazione Unica, rilasciata dall'Amministrazione Competente ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. N. 20/2007;

Visto:

che le funzioni in materia di energia non sono annoverate tra le funzioni fondamentali delle Province ai sensi della L. 56/2014;

che la L.R. Abruzzo n. 32/2015 non ha disciplinato in maniera organica la materia "energia" in attesa del completamento del processo di riordino delle funzioni delle Province;

Considerato che il processo di riordino delle Province è stato influenzato dall'esito del Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016;

Rilevato che la competenza in merito all'autorizzazione, all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia è di dubbia certezza a causa dell'illustrato percorso normativo interrotto;

Accertato che l'incertezza relativamente alla competenza potrebbe comportare consistenti perdite di opportunità per le attività produttive del territorio;

Visto l'art. 31 comma 2 del D. Lgs. 112/1998 che ha attribuito alle Province la funzione relativa all'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia;

Evidenziato che la Regione Abruzzo, con nota prot. n. 0214677 del 22.07.2019, pervenuta in data 09.10.2019, ha riscontrato il quesito posto dalla Provincia di Chieti, con nota prot. n. 11884 del 08.07.2019, circa la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cogenerazione, dichiarando la propria incompetenza;

Accertato altresì che, come anche precisato dalla Regione Abruzzo nella nota prot. n. 0214677 del 22.07.2019, ai fini dell'aspetto procedurale, l'art. 2, comma 4 del DPR 160/2010, esclude dal campo di applicazione dello stesso gli impianti e le infrastrutture energetiche;

Evidenziato

- che l'Autorizzazione unica di cui all'articolo 11 del D. Lgs. n° 115/2008 prevede un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i.;



- che è necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, dalle Amministrazioni ed Enti Gestori di pubblici servizi, per quanto di loro competenza;

Preso atto che la Società Dayco S.r.l. è in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, da aggiornare, in relazione all'intervento proposto;

Visto l'articolo 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che detta disposizioni in materia di Conferenza di Servizi;

Ritenuto necessario convocare le Amministrazioni competenti e interpellate per l'espressione del parere in ordine alla documentazione oggetto della domanda proposta dalla Società DAYCO EUROPE S.r.l.;

Visto l'art. 11 comma 8 del D. Lgs. n. 115/2008 e s.m.i., che stabilisce che il termine massimo per la conclusione del procedimento, in materia di autorizzazione unica, non può comunque essere superiore a centottanta giorni;

INDICE

La Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. 241/1990 e s.m.i. da svolgere in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14 bis della L. 241/90, invitando a parteciparvi le Amministrazioni ed i Gestori di pubblici servizi coinvolti.

A tal fine,

COMUNICA

1. che l'oggetto della Conferenza di Servizi è costituito dall'esame della domanda di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n.115/2008- L. 241/90, per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione simultanea di energia termica ed elettrica, (cogenerazione) alimentato dalla fonte convenzionale GAS NATURALE, come modificato e integrato, presso lo stabilimento di Chieti, in Via Papa Leone XIII, n. 45- proponente DAYCO EUROPE S.r.l.
2. **di fissare in giorni 15 (entro il 10.07.2020) il termine**, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 214/1990, integrazioni documentali e/o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni. Le richieste di cui sopra vanno inoltrate nei termini indicati anche agli altri enti e soggetti interessati;
3. **di fissare in ulteriori 15 giorni** dalla data di scadenza del termine di cui al punto 2 (entro il **25.07.2020) il termine** entro cui la Società DAYCO EUROPE S.r.l., potrà fornire le integrazioni documentali e/o chiarimenti eventualmente richiesti dalla Amministrazioni; La risposta della Società va inoltrata nei termini indicati anche agli altri soggetti interessati;
4. **di fissare in 45 giorni**, a partire dal periodo relativo al punto 2 (il **24.08.2020**) ovvero 30 giorni dai termini di cui al punto 3 (il **24.08.2020**) nel caso le Amministrazioni abbiano richiesto integrazioni, il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie



determinazioni con riferimento all'oggetto della Conferenza di Servizi indetta e sulla base della documentazione prodotta;

5. **di fissare in 180 giorni dalla data di indizione della Conferenza il termine**, entro il quale questa Amministrazione procedente adoterà la Determinazione conclusiva positiva/negativa del procedimento, come stabilito dall'art. 11 comma 8 del D. Lgs. N. 115/2008;
6. **l'eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'art. 14 ter della L.241/90 sarà stabilita almeno entro i 20 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 4**, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento di cui al punto 5. L'eventuale riunione da svolgere in modalità sincrona e con le modalità di cui all'art. 14-ter della L. 241/90 sarà oggetto di nota formale a conferma della sua convocazione, qualora ricorrano le condizioni fissate dalla normativa;
7. ai sensi dell'art. 14-bis c.7 questa Amministrazione si riserva di procedere in forma simultanea e in modalità sincrona qualora pervenga richiesta motivata delle altre amministrazioni o della ditta interessata entro il termine perentorio di cui al punto 2. In tal caso la prima riunione sarà convocata entro i successivi 45 gg.

Ai fini di cui sopra, si specifica da ultimo che:

- Entro il termine di cui al punto 4 le Amministrazioni coinvolte, ai sensi del c. 3 dell'art. 14-bis, devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, vanno formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'ottenimento dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso vanno espresse in modo chiaro ed analitico, specificando se sono relative ad un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale, ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico;
- La mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato al punto 4, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti di cui al punto precedente, equivalgono ad assenso senza condizioni;
- La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 art. 14-quater è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

La Società Dayco S.r.l. è incaricata di inoltrare il progetto, così come integrato e modificato, agli Enti in indirizzo alla presente che non risultano destinatari dell'originario invio, entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento.



Copia della documentazione ed elaborati riferiti all'oggetto sono a disposizione per la consultazione presso la sede del Settore scrivente sito in Chieti al Corso Marrucino, 97.

La presente convocazione sarà pubblicata sul sito web della Provincia di Chieti.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore

